

- **Oggetto:** Fwd: Comunicato recupero scatto 2013
- **Data ricezione email:** 02/03/2023 07:38
- **Mittenti:** teramo@flcgil.it - Gest. doc. - Email: teramo@flcgil.it
- **Indirizzi nel campo email 'A':**
- **Indirizzi nel campo email 'CC':**
- **Indirizzo nel campo 'Rispondi A':** FLC CGIL Teramo <teramo@flcgil.it>

Allegati

File originale	Bacheca digitale?	Far firmare a	Firmato da	File firmato	File segnato
diffida anno 2013.docx	SI			NO	NO

Testo email

RECUPERO SCATTO 2013: NO ALL'ALLARMISMO, LA STRADA DA BATTERE E' QUELLA CONTRATTUALE

Il blocco del 2013 ai fini della progressione stipendiale, dovuto ad un provvedimento di legge di più di un decennio fa del Governo Berlusconi-Tremonti e che comporta un allungamento della carriera del personale scolastico, è una delle annose questioni ancora irrisolte del mondo della scuola.

I suoi effetti non si riversano solo su coloro che avrebbero dovuto maturare il gradone in quell'anno, ma su tutti, perché sposta in avanti di un anno la progressione con danni consistenti ed irreversibili su stipendio e previdenza.

La FLC CGIL in tutti questi anni ha sempre rivendicato il ripristino della validità del 2013, ma i diversi Governi che si sono succeduti hanno sempre respinto questa richiesta rifiutandosi di stanziare le risorse necessarie.

Noi pensiamo che il **recupero dello scatto del 2013** nella **progressione salariale** per il **personale scolastico non può che passare dalla regolarità della stipula dei contratti** e dallo **stanziamento di risorse congrue** per l'equiparazione agli altri settori pubblici. Vediamo perché.

La via giudiziale, che pure la FLC CGIL ha portato avanti, finalizzata al riconoscimento di questo diritto, si è dimostrata impervia poiché la Corte Costituzionale, pronunciandosi in un caso simile riguardante gli scatti di anzianità dei docenti universitari (sentenza n. 310/13), ha affermato la legittimità della disposizione legislativa ritenendo prevalenti le ragioni di contenimento della spesa pubblica.

Invece la sentenza della Corte Costituzionale n. 178/15 **ha sancito l'illegittimità del blocco della contrattazione nazionale**, ma niente dice sul tema del recupero dello scatto 2013, senza considerare il fatto che le retribuzioni si sono "sbloccate" per effetto del rinnovo contrattuale del triennio 2016-2018 e con la prima parte del rinnovo contrattuale 2019-2021.

Alcuni sindacati in questa fase richiamano tale sentenza come se rappresentasse un elemento che può sostenere un rinnovato percorso vertenziale per il recupero del 2013, ma tale riferimento risulta improprio perché **la sottoscrizione dei contratti nazionali** ha risposto a quella sentenza della Corte.

In ogni caso, al fine di non precludere alcuna strada, mettiamo a disposizione **GRATUITAMENTE**

TEIC825007 - A1DD6A6 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002271 - 03/03/2023 - II.10 - E
una diffida per interrompere i termini di prescrizione. Ci attiveremo con «ricorsi pilota» gratuiti nei diversi tribunali, per verificare l'orientamento della giurisprudenza.

Ricordiamo che:

- Al fine di interrompere i termini di prescrizione basta inoltrare **al Ministero dell'Istruzione la diffida allegata** (via PEC o raccomandata A/R);
- **Non esiste alcun termine entro il 28 febbraio 2023**, per agire, contrariamente a quanto indicato da alcune sigle sindacali. La pubblicazione della norma sul blocco della progressione economica 2013 in gazzetta ufficiale è del 25 ottobre 2013, ed essendo la (ipotetica) prescrizione di 10 anni, la possibile scadenza potrebbe essere per il prossimo ottobre.
- In ogni caso con Ordinanza numero 2232 del 30 gennaio 2020, la Corte di Cassazione ha stabilito che ***“l'anzianità di servizio può essere oggetto di verifica giudiziale senza termine di tempo purché sussista nel ricorrente l'interesse ad agire”***. Ne deriva che l'effettiva anzianità di servizio può essere sempre accertata anche ai fini del riconoscimento del diritto ad una maggiore retribuzione per effetto del computo di un più alto numero di anni di anzianità, senza che tale diritto possa essere limitato dal termine prescrizione di dieci anni previsto dall'art. 2946 Cod. civ.

In caso di ulteriori dubbi, invitiamo chiunque fosse interessata/o a raggiungere una delle nostre sedi territoriali di consulenza per ricevere informazioni sulla vertenza in oggetto.

FLC CGIL TERAMO